

DETERMINAZIONE n. 90 del 8 settembre 2023

OGGETTO: Costituzione Fondo trattamento Accessorio – risorse decentrate e fondo straordinari anno 2023.

L'anno 2023, addì 8 settembre nella sede di Azienda Sociale Cremonese

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000;
- il Contratto nazionale di lavoro del Comparto "Regioni ed Enti Locali";
- lo Statuto aziendale;

RICHIAMATI:

- la Delibera dell'Assemblea consortile avente ad oggetto: "Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile "Azienda sociale del Cremonese";
- la Deliberazione straordinaria del 21/01/2016 avente ad oggetto variazione statutaria;
- il PIANO PROGRAMMA e il BUDGET ECONOMICO 2023 - Linee di indirizzo delle politiche sociali dell'ente, approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 19/05/2023 verbale punto n. 2;

DATO ATTO che l'Azienda speciale consortile Azienda sociale del Cremonese applica al personale dipendente dell'ente il CCNL funzioni Locali;

PREMESSO che:

- il contratto CCNL 01.04.1999 all'art. 15 ha stabilito che a decorrere dal 01.01.1999, sono annualmente determinate dagli Enti le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (meglio individuate come risorse decentrate);
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

AZIENDA SOCIALE CREMONESE

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448
info@aziendasocialecr.it
www.aziendasocialecr.it

*Responsabile della presente comunicazione:
Il Direttore Generale
Dott. Graziano Piroita*

PRESO ATTO che, al fine di individuare una base di calcolo per la costituzione del fondo di cui all'oggetto, si è fatto riferimento alla nota dell'ARAN RAL061 - Orientamenti Applicativi. La stessa afferma che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione. ARAN, quindi, suggerisce che il problema deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata;

VALUTATO, in riferimento a quanto espresso nella nota ARAN sopra citata che un ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa considerevolmente la propria dotazione organica o che applica per la prima volta la contrattazione decentrata;

DATO ATTO che l'Azienda sociale Cremonese presentava alla data del 31/12/2016 un numero di dipendenti pari a 22, che alla data del 31/12/2018 il numero di dipendenti era salito a 39 e nella dotazione organica, determinata per l'anno 2023 con la nuova riclassificazione del personale, il numero di dipendenti è pari a 45 senza considerare il ruolo dirigenziale del Direttore con contratto a tempo determinato;

ATTESO che un aspetto rilevante, nella determinazione del fondo salario accessorio per il personale, è rappresentato dai vincoli, sia di assunzione che di spesa del personale. A tal riguardo è giusto richiamare, in materia dei vincoli sopra evidenziati, le disposizioni di cui alla Legge di conversione del D.L. n. 66/2014 che ha inserito, all'articolo 4, il comma 12-bis. Tale disposizione precisa che "le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti - assunzionali e di spesa - fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati";

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, le aziende speciali potranno incrementare la loro spesa, e quindi anche il salario accessorio, solo in presenza di un aumento dei servizi a favore dell'utenza;

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Azienda Sociale del Cremonese era la seguente:

- anno 2016 22 unità (suddividere fra tempo determinato e indeterminato)
- anno 2018 39 unità (suddividere fra tempo determinato e indeterminato)
- anno 2022 41 unità (suddividere fra tempo determinato e indeterminato), così strutturata:

n.	categoria	Posizione economica	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Part Time	Note
1	B1	1		1	1	
1	B3	3		1		
7	C1	1	2	5	2	
30	D1	1	1	29	2	
2	D1	3		2		

PRESO ATTO che a far data dal 1 aprile 2023 è stato riclassificato il personale nel rispetto delle disposizioni di cui al nuovo contratto CCNL 2019/2021 e che di conseguenza la dotazione organica di Azienda Sociale Cremonese alla data della presente determinazione risulta essere la seguente:

n.	categoria	Tempo determinato	Tempo indeterminato	Part Time	Note
2	OES		2		
6	IST	2	4	1	
35	FEQ	1	34	1	

RICHIAMATO il parere ARAN, RAL_061, in merito alla costituzione del suddetto fondo, per gli enti di "nuova istituzione", ritenendo di poter estendere, per analogia, il criterio di determinazione del fondo anche all'Azienda Sociale Cremonese, ancorché non sia di nuova istituzione, per la quale sono comunque intervenute modifiche nella struttura contrattuale del personale e che per la prima volta si trova a gestire un accordo di contrattazione decentrata. In particolare: *"Dobbiamo rilevare che la disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali non ha individuato una regolamentazione specifica per la costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale negli enti di nuova istituzione. Il problema, quindi, a nostro avviso, deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e della buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata. A tal fine riteniamo che un criterio guida possa essere individuato nell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, dove si afferma che, in presenza di aumenti della dotazione organica, le risorse del fondo dello stesso art. 15, possano essere incrementate in "misura congrua". Noi riteniamo che il caso dell'ente di nuova istituzione possa essere considerato come equivalente al caso dell'ente che incrementa la dotazione organica; infatti, il nuovo ente deve necessariamente definire una nuova dotazione del personale"*.

DATO ATTO che, ai fini della presente deliberazione, ARAN suggerisce che possa essere preso a confronto un insieme di enti di equivalente livello organizzativo, come consistenza di personale al fine di ricavare, dalla analisi dei fondi degli stessi enti, un valore medio unitario delle risorse che compongono il relativo finanziamento. Questo valore, rapportato al numero dei dipendenti dell'ente di nuova istituzione, dovrebbe consentire di quantificare l'importo del fondo ex art. 15;

DEFINITO il criterio di calcolo, facendo riferimento a casistiche relative ad Aziende lombarde, equivalenti a livello organizzativo, si riporta di seguito lo schema riassuntivo da cui si desume la determinazione del fondo:

AZIENDA SOCIALE CREMONESE

C.F. 93049520195 - P.I. 01466360193
Via Sant'Antonio del Fuoco, 9/a – 26100 Cremona
Tel. 0372/803428 – fax 0372/803448
info@aziendasocialecr.it
www.aziendasocialecr.it

Responsabile della presente comunicazione:
Il Direttore Generale
Dott. Graziano Pirotta

Azienda	dipendenti	Fondo	Pro capite	
A	50	97.500,00	1.950,00	COSTITUZIONE FONDO 2019
B	22	45.907,22	2.086,69	COSTITUZIONE FONDO 2022
C	13	37.008,66	2.846,82	COSTITUZIONE FONDO 2022
D	18	32.088,50	1.782,69	COSTITUZIONE FONDO 2021
E	50	82.766,00	1.655,32	COSTITUZIONE FONDO 2022
TOTALE	153	295.270,38	1.929,87	DATO MEDIO FONDO

	N. DIPENDENTI	FONDO
AZIENDA SOCIALE CREMONESE	43	82.984,49

DATO ATTO che trattasi di prima costituzione del fondo salario accessorio, ancorché l'Azienda non sia di nuova istituzione, si ritiene che tale proposta debba essere condivisa con le Organizzazioni Sindacali, sia interne che provinciali;

CONSIDERATO:

- a) gli incrementi di parte stabile previsti dall'ex art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21/05/2018, consistenti rispettivamente:
 - di un importo pari ad € 83,20 per le unità destinatarie del CCNL 21/05/2018 presenti alla data del 31/12/2015, a valere a decorrere dall'anno 2019;
 - nei differenziali relativi alle progressioni economiche orizzontali (c.d. "differenziali p.e.o."), con riferimento al personale in servizio alla data di decorrenza dei diversi incrementi contrattuali;
- b) gli incrementi contrattuali previsti dal recente rinnovo contrattuale con il CCNL 16/11/2022, agli artt. 79, comma 1, lett. b) e d), nonché art. 79, comma 2, lett. c). La valorizzazione degli stessi, stante la prima costituzione del fondo, sarà oggetto di valutazione con le OO.SS.;

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

RITENUTO di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 88.276.79 come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2023", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. A);

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

CONSIDERATO inoltre che l'Azienda, per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non programmabili, può autorizzare i dipendenti, nei limiti e nei modi previsti dalla normativa

vigente, ad effettuare attività di servizio oltre il normale orario di lavoro;

VISTO il C.C.N.L. 16/11/2022, in particolare l'articolo 32, a norma del quale:

- le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro;
- ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse destinate alla contrattazione decentrata;
- la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione;

VISTO il C.C.N.L. 21/5/2018, nello specifico l'articolo 55, che disciplina il compenso per il lavoro straordinario effettuato del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per il lavoro straordinario costituisce materia di competenza dell'Ente, sottoposta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima del suo utilizzo;

DATO ATTO che, tenuto conto di quanto esposto, le risorse destinate a finanziare la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente per le prestazioni rese in straordinario nel corso del 2023, risultano le seguenti:

Fondo straordinario disponibile per anno 2023: € 6.000,00

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di costituire il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (Allegato A);
2. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. di quantificare, per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate, in complessivi C. _ il fondo di cui all'art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999 per la remunerazione al personale dipendente delle prestazioni rese in straordinario nell'anno 2023 (al netto dei relativi oneri previdenziali e assistenziali e IRAP);
4. di dare atto che le prestazioni di cui trattasi saranno accertate con l'ausilio degli strumenti automatizzati di controllo e formeranno oggetto di appositi prospetti a firma del Direttore per la

regolarità delle prestazioni e la successiva liquidazione di competenza del sottoscritto;

5. di impegnare, a carico del bilancio dell'esercizio 2023, le somme di seguito indicate:

Fondo Risorse Decentrate per anno 2023	€ 88.276.79
Fondo straordinario disponibile anno 2023	€ 6.000,00

6. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.


IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Graziano Pirota
